



SENT. N° ..  
DEL 17.2.2020  
DEP. 19.2.2020  
R.G. N° ..  
CRON. N° ..  
REP. N° ..

# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

VERCELLI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Vercelli avv.to Vincenza Sangianantoni  
ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nella causa civile R.G. n.06/2020  
Promossa con ricorso depositato il 10 gennaio 2020  
Posta in decisione all'udienza del 17 febbraio 2020  
Tra

residente in

ed elettivamente domiciliato presso

Alessandria Globoconsumatori Onlus con sede in Alessandria via Cremona  
n.6, in persona del dr. Mario Gatto che lo rappresenta e difende giusta  
delega allegata al ricorso introduttivo,

**RICORRENTE**

Contro

COMUNE DI TRINO, in persona del Sindaco in carica p.t.,

**RESISTENTE**

Oggetto : *Opposizione ex art.22 L.n. 689/81e 7 D.Lgs. n.150/11*

CONCLUSIONI per il ricorrente: "...si chiede l'annullamento degli atti e degli  
atti consequenziali in quanto illegittimi... con vittoria di spese".

Per parte resistente:"...che il verbale venga convalidato...".

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso presentato il 10.01.2020 a questo Giudice di Pace, il sig.

tramite la Alessandria Globoconsumatori Onlus, in persona del dr.

Mario Gatto, proponeva opposizione contro il verbale di contestazione di cui al n.V/ adottato da agenti della Polizia Municipale di Trino in data 02.10.19 con il quale era stata contestata la violazione dell'art.146 c.3 e 3bis cds, per aver proseguito la marcia in presenza di luce semaforica rossa.

Ricorso e pedissequo decreto, emesso dal Giudice adito il 24.01.2020 venivano notificati a cura dell'Ufficio.

L'Autorità opposta depositava la documentazione relativa agli atti impugnati e controdeduzioni.

All'udienza del 17.02.2020 compariva il dr. Gatto per il ricorrente ed il Com. M. Roati per parte opposta.

Esaminati gli atti ed i documenti depositati l'istruttoria veniva dichiarata chiusa e la causa, previa discussione finale, veniva decisa come da dispositivo.


\*\*\*\*\*

In diritto si ritiene che l'opposizione sia da accogliere.

Risulta agli atti che l'infrazione contestata con il suindicato verbale è stata rilevata con dispositivo elettronico 104/C2 Omolog. D.M. 2483 del 10.11.1993 e D,M, 1123 del 16.05.2005, videosystem om. D.M. 1012 del 25.02.1997, che ha fotografato il veicolo.

Il ricorrente eccepiva che le amministrazioni sono tenute a far eseguire verifiche periodiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura con cadenza almeno annuale a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.

Al riguardo parte resistente forniva in giudizio documentazione del certificato di taratura e di verifica della funzionalità della ditta B. M. Servizi srl che, alla




data ultima del 13.05.2019, attestava che "...l'apparecchiatura risultava regolarmente funzionante...".

Depositava anche dichiarazione di conformità al campione omologato.

Tuttavia, il ricorrente evidenziava che la predetta apparecchiatura non sarebbe mai stata omologata, ma solo approvata.

L'art.201 c.1 ter cds stabilisce che "... nei casi previsti alle lettere b, f, e g del comma 1bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico..".

Ancora l'art. 192 del reg. cds dispone che "...1. ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato sottoposto, nonché da altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso... 2. L'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi,



quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2... 5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi...". Pertanto, soltanto se il regolamento del cds stabilisce le caratteristiche fondamentali o le particolari prescrizioni per le apparecchiature da utilizzare per i controlli, sarà possibile che le stesse siano omologate, altrimenti saranno soltanto approvate, se possibile, utilizzando la procedura prevista per l'omologazione.

Parte ricorrente eccepisce che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento non sia stata omologata con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma da una determinazione dirigenziale di sola approvazione, non rispondente a quanto indicato nella sentenza n.113/2015 della Corte Costituzionale, che ha stabilito che lo strumento ha i requisiti per essere utilizzato, ma non può essere utilizzato in assenza della prescritta omologazione.



Risulta evidente che detta statuizione debba estendersi a tutte apparecchiature automatiche utilizzate per l'accertamento di qualsivoglia illecito previsto in tema di circolazione stradale.

Il Giudice delle leggi ha precisato che l'esonero da verifiche periodiche e taratura di mezzi tecnici di rilevazione di infrazioni sarebbe irrazionale ed irragionevole posto che "...qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione."

Inoltre, solo attraverso la taratura e le verifiche periodiche sarebbero salvaguardate le contrapposte facoltà delle parti: quelle dello Stato, alla sicurezza della circolazione ed alla tutela degli interessi della collettività; quella del cittadino, alla certezza dei rapporti giuridici ed al diritto di difesa.

Nel caso di specie, l'apparecchiatura che riprende, in modalità automatica ed in sequenza video, le luci proiettate da un impianto semaforico, i tempi, la successione e la durata delle diverse luci proiettate dalla lanterna semaforica (verde-giallo-rosso), nonché l'area della intersezione stradale controllata, non può essere esclusa da taratura e verifiche periodiche, dovendo fornire, anche successivamente alle riprese, quella garanzia di affidabilità che, come riconosciuto dal Giudice delle leggi, solo tali adempimenti possono garantire.

Ne discende che la predetta apparecchiatura non essendo stata sottoposta alla complessa procedura per l'omologazione non possa essere utilizzata ai fini della contestazione della violazione, operando altresì in modalità



automatica senza la presenza dell'agente che ne abbia preventivamente accertato la corretta funzionalità.

Da ciò consegue l'accoglimento dell'opposizione non essendo state fornite prove sufficienti della corretta funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento.

Il verbale impugnato debba essere annullato, così come già precisato nel dispositivo letto in udienza e qui unito.

Considerata la particolarità della questione esaminata, si ritiene conforme a giustizia compensare le spese di lite.

**P.Q.M.**

**IL GIUDICE DI PACE DI VERCELLI,**

definitivamente pronunciando, così provvede:

visti gli artt. 22 legge 689/81 e 7 D. Lgs. n.150/2011,

accoglie l'opposizione annullando il provvedimento opposto.

Spese compensate.

Vercelli, li 17 febbraio 2020.

L'OPERATORE GIUDIZIARIO  
Giacchino Germano



IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Vincenza Sangianantoni)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
VERCELLI 21 FEB. 2020

L'OPERATORE GIUDIZIARIO  
Giacchino Germano